



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

N. 16/2019 Data: 02 sett. 2019	Oggetto: Approvazione schema III atto di proroga tecnica del contratto rep. n. 18 del 12 dicembre 2000 e successivi atti aggiuntivi del 26 aprile 2004 (rep. n. 247) e del 14 marzo 2013 (Reg. Ag. Ent. Milano il 20 marzo 2013 al n. 2799) per il servizio di gestione temporanea dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme alla società Daneco Impianti Srl in liquidazione, per il periodo 01/04/2019-30/09/2019. CIG 8017786650
-----------------------------------	---

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE

PREMESSO:

- che la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- che, la sopra citata L.R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:
 - lett. b) individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;

DATO ATTO:

- che in data 16 febbraio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione, Rep. n. 14, tra i Comuni dell'ATO Catanzaro (sottoscritta da n. 40 Amministrazioni comunali), integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito:
 - in data 11 marzo 2016 Convenzione, Rep. n. 43, sottoscritta da n. 31 Amministrazioni comunali;
 - in data 27 aprile 2016 Convenzione, Rep. n. 58, sottoscritta da n. 07 Amministrazioni comunali;
 - in data 19 giugno 2018 Convenzione, Rep. n. 29, sottoscritta da n. 02 Amministrazioni comunali;

CONSIDERATO:

- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 2 del 29 aprile 2016, è stato approvato il Regolamento di funzionamento degli Organi di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Catanzaro, composto da n. 9 articoli, in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, redatto ai sensi della L.R. n. 14/2014, art 4, comma 6;
- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 3 del 29 aprile 2016 è stato nominato Presidente della Comunità d'Ambito il Sindaco del Comune di Catanzaro e Vice Presidenti della Comunità d'Ambito i Sindaci del Comune di Lamezia e di Soverato;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato Regolamento, la Comunità in occasione della prima seduta di ogni anno ratifica il prospetto degli abitanti dei Comuni dell'ATO, aggiornato a cura dell'Ufficio Comune sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la Regione Calabria con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54, all'art. 6 ("Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito"), comma 1, ha stabilito: "entro il 30 giugno 2018 le Comunità

d'Ambito di cui all'art. 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 01 gennaio 2018”;

- il Presidente dell'ANCI, con nota prot. n. 80/18 del 19 giugno 2018, ha chiesto che il suddetto termine del 30 giugno venisse prorogato per un periodo pari a sei mesi, spostando al 01 gennaio 2019 il definitivo subentro dei Comuni calabresi nei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- la Regione Calabria, con nota prot. n. 216628 del 21 giugno 2018, nel riscontrare la suddetta nota dell'ANCI, ha subordinato l'accettazione di quanto ivi richiesto, all'impegno da parte dell'assemblea della Comunità del rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e per l'adozione delle Delibere dei rispettivi Consigli Comunali di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018;
- la Comunità d'Ambito, con provvedimento n. 2 del 4 luglio 2018, ha deliberato “di impegnarsi al rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e all'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali delle Delibere di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018”;
- la Regione Calabria, con L.R. n. 29 del 03 agosto 2018, ha accolto la richiesta di proroga formulata dagli Enti locali, al fine di accompagnare le condizioni di successione ed assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di cui trattasi e, a modifica del comma 2 dell'art. 6 bis della L.R. n.14/2014, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle Comunità d'Ambito nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Comunità d'Ambito con provvedimento n. 8 del 17 dicembre 2018, in particolare:
 - prendeva atto delle tariffe determinate dalla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. n. 316360 del 21 settembre 2018;
 - approvava, per l'esercizio finanziario 2019 di ciascun Comune, il criterio di scaglionamento tariffario in funzione della percentuale della Raccolta Differenziata applicata dalla Regione Calabria per l'annualità 2018;
- i rispettivi Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di subentrare alla Regione Calabria, a far data dal 1° gennaio 2019, nei contratti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito comunale, tra l'altro hanno precisato e dato atto che il subentro implicasse *“la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali che ne sono oggetto e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizione che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria che ha programmato il subentro”*;
- la Regione Calabria alla data del 31 dicembre 2018, nonostante il sistema di trattamento dei rifiuti regionale si sostenesse mediante l'utilizzo di impianti pubblici e privati (quest'ultimi per legge regionale definiti di interesse pubblico), ha inteso prorogare esclusivamente gli impianti pubblici, non garantendo la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro;
- la condizione di mancato subentro dei Comuni calabresi ai contratti con i gestori degli impianti privati ha comportato all'inizio dell'anno 2019 che gli operatori, in assenza di contratto, non hanno consentito, a far data dal 1° gennaio 2019, il conferimento presso i rispettivi impianti della FORD e degli scarti di lavorazione, creandosi una criticità regionale;

DATO ATTO CHE nella riunione del 7 gennaio 2019, tenutasi presso la Cittadella Regionale, Dipartimento Ambiente e Territorio, alla presenza, tra l'altro dei Presidenti e dei Direttori degli ATO, dei rappresentanti delle aziende private e dei Comuni calabresi:

- i gestori degli impianti privati presenti hanno riferito che senza garanzia di pagamento da parte della Regione non avrebbero proseguito nel servizio di trattamento dei rifiuti nei rispettivi impianti, in quanto il frazionamento dei pagamenti e la nota difficoltà economica in cui versano i Comuni Calabresi avrebbe condotto con certezza al fallimento le loro aziende;
- la Regione si è resa disponibile *“... a supportare i Comuni in questa delicata fase di passaggio, sia nella fase di gestione dei contratti, da svolgersi anche mediante apposita delega da parte della Comunità d'Ambito, sia nella fase di predisposizione delle procedure di scelta del contraente, a condizione che i Comuni assicurino un flusso di cassa continuo in grado di garantire il puntuale pagamento dei gestori. Al riguardo ha confermato che, per facilitare i versamenti comunali, la Regione consentirà anche la rateizzazione delle annualità pregresse anni 2017-2018”*;
- per assicurare i gestori privati affinché proseguissero il servizio, interrotto da giorno 1° gennaio 2019 e superare le criticità sollevate da alcuni Presidenti/Direttori degli Ambiti Territoriali, per come riportato nella nota regionale n. 16 gennaio 2019, n. 17840, si è stabilito il seguente iter procedimentale:
 - *i contratti scaduti al 31-12-2018, inerenti la gestione degli impianti privati, saranno rinnovati con firma congiunta dei rappresentanti della Regione e delle Comunità d'Ambito volta per volta interessate, per un periodo di tre mesi, nelle more che le Comunità predispongano quanto necessario per definire le nuove*



procedure di scelta del contraente. Una prima bozza di detti atti sarà prodotta dalla Regione e sarà posta all'attenzione delle parti interessate, pubbliche e private, entro la giornata di mercoledì 9 gennaio;

- *a detti contratti devono aderire con proprio provvedimento i singoli comuni interessati, che contestualmente assumeranno il necessario impegno di spesa; in alternativa, per come proposto dall'ATO CS, i comuni, dopo aver assunto l'impegno di spesa, potranno delegare la Comunità d'Ambito, e per essa l'Ufficio Comune, alla sottoscrizione del contratto ponte;*
- *con il medesimo provvedimento, i comuni daranno anche atto dell'avvenuto subentro nei contratti aventi scadenza nel corso del 2019, assumendo, anche in questo caso, il necessario impegno di spesa;*
- *decorsa la data del 31 gennaio, la Regione procederà con il commissariamento dei comuni che non avranno ancora deliberato in ordine ai precedenti punti 2 e 3. A tal fine, l'Ufficio Comune di ogni singola ATO comunicherà l'elenco dei comuni inadempienti entro la data del 3 febbraio 2019. Resta comunque inteso che in mancanza della sottoscrizione dei contratti con i privati, questi potranno non accettare i rifiuti comunali;*
- *i Presidenti delle singole Comunità procederanno, in tempi strettissimi e comunque entro il 19 gennaio, a convocare l'assemblea dei sindaci per renderli partecipi delle risultanze della riunione e per proporre la facoltà di emettere delibera per la richiamata delega alla Regione;*

DATO ATTO ALTRESI' CHE, i Comuni dell'ATO Catanzaro:

- hanno deliberato sia il subentro nella gestione del sistema dei rifiuti sia la delega al Direttore dell'ATO Catanzaro alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente alla Regione Calabria ed alle singole imprese private aventi scadenza nel corso del 2019, impegnandosi inoltre a trasferire alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale le risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti;
- hanno deliberato che gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, sono posti a carico dei propri bilanci comunali e trovano copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019;

PRESO ATTO CHE, per come risultante nella richiamata nota regionale prot. n. 17840/2019, gli impianti utilizzati dalla Regione Calabria per la gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO Catanzaro, con quantità/qualità variabili secondo la capacità di trattamento autorizzata per ogni singolo impianto dalla stessa Regione (anche per via delle deroghe ammesse dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 121 emanata dal Presidente della Giunta Regionale in data 15 novembre 2018 con validità di sei mesi), sono i seguenti.

Impianti privati:

- Calabria Maceri e Servizi SpA, con sede a Rende (CS), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecocal SpA, con sede a Vazzano (VV), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecovalle scarl, con sede a Petilia Policastro (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecorec scarl, con sede a Crotonei (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Sovreco SpA, con sede a Crotone (KR), per lo smaltimento degli scarti di lavorazione;
- Consorzio Campale Stabile Scarl, con sede a Catanzaro, per lo smaltimento del percolato;

Impianti pubblici:

- Catanzaro località Alli, gestito da Ecologia Oggi, per il trattamento dei rifiuti solidi;
- Lamezia località S. Pietro lametino, per il trattamento dei rifiuti solidi e dell'umido da RD;
- Gioia Tauro, gestito da Ecologia Oggi, per la termovalorizzazione del CSS;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, disponendo, in particolare:

- **la modifica dell'art. 6 bis**, comma 3: "*La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori*";
- **l'introduzione dell'art. 6 ter:**
- **comma 1:** "*... le Comunità d'ambito nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione, del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.*";
- **comma 2:** "*Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità d'ambito ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.*";
- **comma 3:** "*Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongono con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza*



bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della presente legge, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.”;

DATO ATTO che l'Assemblea dell'ATO Catanzaro nella seduta del 29 gennaio 2019, ha deliberato:

- di delegare il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria alla gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO Catanzaro, fino alla data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte dello stesso dipartimento, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino, necessarie alla consegna di detti impianti e comunque per un periodo massimo 01/01/2019 -31/12/2019;
- di precisare che la suddetta delega diventa operativa per ciascun Comune allorquando lo stesso ente locale con atto formale subentrerà ai contratti in essere con la Regione Calabria al 31 dicembre 2018, prenderà atto della necessità di rinnovare i contratti privati scaduti al 31 dicembre 2018 ed impegnerà le somme relative al servizio di trattamento e smaltimento dei rispettivi rifiuti urbani, da trasferire sistematicamente (ai sensi dell'art. 6 ter, comma 3, della L.R. n. 14/2014) alla Regione Calabria per il pagamento dei gestori degli impianti pubblici e privati;
- di stabilire che il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
- di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro, Ing. Bruno Gualtieri, alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente con la Regione Calabria e le singole imprese private, che espleteranno il servizio sopra descritto, in rappresentanza esclusiva dei Comuni che hanno anche assunto formale impegno:
 - di subentrare nei contratti in essere con la Regione Calabria fino al 31 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019;
 - di rinnovare i contratti scaduti al 31 dicembre 2018, relativi alla gestione degli impianti privati;
 - di sostenere la spesa necessaria derivante dai relativi contratti utilizzati dal Dipartimento regionale per la lavorazione/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti prodotti dal singolo Comune;

CONSIDERATO CHE

- tra gli impianti pubblici afferenti al sistema impiantistico regionale rientra anche quello sito in loc. "San Pietro Lametino" del Comune di Lamezia Terme, operante con una linea di selezione dei RU indifferenziati (processo di trattamento meccanico-biologico - TMB) e con una di valorizzazione della frazione umida proveniente da raccolta differenziata;
- a seguito di gara mediante licitazione privata, espletata dal Commissario delegato pro tempore, la gestione del succitato impianto rimaneva aggiudicata all'ATI Emas Ambiente Spa (mandataria) e Protezione territorio Srl (mandante), oggi, a seguito di variazioni societarie, Daneco Impianti Srl in liquidazione;
- con contratto n.18 del 12 aprile 2000 - integrato con atti aggiuntivi del 26 aprile 2004 (rep. n. 247) e del 14 marzo 2013 (reg. Ag. Ent. Milano in data 20 marzo 2013 al n.2799) - veniva disciplinata con essa società la gestione quindicennale, manutenzione ed adeguamento dell'impianto di trattamento RSU di Lamezia Terme (CZ);
- a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14 marzo 2013 (GU n. 69 del 22 marzo 2013), la Regione Calabria subentrava nella titolarità di detto contratto, il cui termine di scadenza era inizialmente fissato al 22 giugno 2018;
- nel mentre il detto gestore, a causa dello stato di insolvenza in cui trovandosi, proponeva in data 3 luglio 2017 domanda prenotativa di concordato preventivo, ex art.161 c.6 legge fallimentare, con riserva di presentare la completa proposta concordataria;
- a seguito del detto ricorso il Tribunale Ordinario di Roma - nell'assegnare alla società il termine dal 5 ottobre 2017, successivamente prorogato a dicembre 2017, per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo - ha nominato il commissario giudiziale ed impartito le disposizioni per la gestione provvisoria;
- con ricorso n. 122/2017 depositato in data 19 dicembre 2017 la medesima società ha tuttavia richiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale e contestuale rinuncia al precedente "concordato in bianco";
- con decreto del 26 luglio 2018, depositato presso la Cancelleria in data 02 agosto 2018, il Tribunale Ordinario di Roma Sezione Civile XIV Fallimentare, ha dichiarato definitivamente aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale promossa dalla Daneco;

- da ultimo, per come si apprende dalla nota in atti prot. n. 75010 del 01/08/2019, il Liquidatore della Daneco Impianti s.r.l. in liquidazione, ha comunicato che in data 26 luglio 2019 è stato depositato l'aggiornamento del Piano di concordato ove ha incluso, prevedendone il pagamento al 100%, gli ulteriori debiti emersi in corso di procedura;

TENUTO CONTO CHE:

- all'approssimarsi della scadenza temporale della gestione Daneco, la Regione Calabria, nelle more della definizione delle procedure di selezione del nuovo soggetto gestore, con nota prot. SIAR n. 218002 del 22 giugno 2018 e con Atto rep. n. 2968 del 16 ottobre 2018, ha ratificato la proroga tecnica sino al 31 dicembre 2018;
- con D.D.G. n. 11341 del 15 ottobre 2018 la Regione Calabria ha indetto la procedura aperta ex art. 60 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 inerente l'affidamento del "*Servizio di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale*", finalizzata ad individuare un affidatario dell'impianto pubblico, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento, a cura di questo Ufficio, di altra gara a procedura aperta per l'individuazione del soggetto gestore definitivo e unico dell'intero sistema impiantistico da porre a servizio di questo Ambito Territoriale;
- nelle more della definizione degli adempimenti connessi a tale gara, la Regione Calabria, per assicurare l'indispensabile attività di gestione ordinaria dell'impianto tecnologico in questione, ha affidato con contratto Rep. n. 3654 del 21/12/2018 (contratto "ponte") alla società Daneco Impianti Srl in liquidazione la proroga tecnica del contratto rep. n. 18 del 12 dicembre 2010 e successivi atti aggiuntivi del 26 aprile 2004 (rep. n. 247) e del 14 marzo 2013 (Reg. Ag. Ent. Milano il 20 marzo 2013 al n. 2799) con scadenza prevista al 31 marzo 2019;

DATO ATTO CHE al fine di garantire senza pregiudizio la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente, nonché per assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale:

- con nota prot. n. 30997 del 27 marzo 2019 il Direttore dell'ATO Catanzaro ha predisposto un'ulteriore proroga tecnica di tre mesi dei contratti in corso relativi all'intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, fino al 30 giugno 2019 col mantenimento dei medesimi patti e condizioni contrattuali ed inserendo relativamente ai contratti degli impianti pubblici la clausola risolutiva che ne fa cessare l'efficacia, anche prima del termine sopra indicato, al verificarsi della consegna degli impianti pubblici ricadenti nell'ATO Catanzaro da parte della Regione Calabria;
- la Regione Calabria, nella nota in atti Prot n. 239249 del 26 giugno 2019, nel rammentare l'imminente scadenza al 30 giugno 2019 della proroga tecnica dei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, ha comunicato che lo stato degli iter di consegna degli impianti pubblici all'ATO Catanzaro non sono ancora conclusi, riportando, in particolare la seguente situazione:
 - per l'impianto di Catanzaro - Alli, ancorché aggiudicato l'affidamento per la progettazione esecutiva, l'ammodernamento e la gestione (contratto triennale), si è nella fase di integrazione della progettazione;
 - per l'impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l'ammodernamento e la gestione (contratto biennale) si è nella fase di verifica dei requisiti dell'impresa ATI aggiudicataria della gara;
- l'ATO Catanzaro con nota protocollo n. 63415 del 26 giugno 2019, al fine di garantire senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente la continuità del servizio pubblico essenziale, ha ritenuto opportuno disporre un'ulteriore proroga tecnica fino al 30 settembre 2019 dei contratti in corso relativi all'intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, col mantenimento dei medesimi patti e condizioni contrattuali;

CONSIDERATO CHE, la società Daneco Impianti Srl in liquidazione, già titolare del contratto "ponte" fino al 31 marzo 2019:

- ha aderito alle suddette proroghe disposte dall'ATO Catanzaro con note prot. n. 30997/2019 e n. 63415/2019, eseguendo a tutt'oggi il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Lamezia Terme, nelle more della formalizzazione del nuovo contratto ed assicurando, pertanto, con continuità il trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- ha manifestato, in virtù dell'attuale gestione della società in liquidazione, il persistere dell'impossibilità di emettere fattura per il servizio reso e quindi incassare da diversi mesi la liquidità necessaria per far fronte ai costi di gestione, in primis per la retribuzione dei dipendenti;
- per come risultante dal DURC INAIL_16820854 del 07 giugno 2019, è risultata inadempiente nei confronti dell'INPS per un debito di importo pari a euro 1.009.688,44 la cui somma, per come si apprende dalla citata nota in atti prot. n. 75010/2019, è stata inserita nella variazione di Piano concordato, depositata il 26 luglio 2019, a seguito della quale verrà regolarizzata la posizione contributiva della società;



PRESO ATTO CHE la Regione Calabria, per il servizio di gestione temporaneo dell’Impianto di trattamento di Lamezia Terme, per il periodo contrattuale spettante:

- nel persistere dell’irregolare situazione contributiva da parte della società Daneco Impianti Srl in liquidazione, ha attivato, ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, il potere sostitutivo procedendo ad accantonare, con propri decreti dirigenziali n. 141810 del 10 dic 2018, n.5471 del 03 mag 2019, n.7323 del 19 giu 2019 e n. 7416 del 24 giu 2019, la somma complessiva pari ad euro 1.153.914,40 in virtù dei debiti societari nei confronti dell’INPS;
- in ultimo, con D.D.S. n. 8841 del 23 luglio 2019, in atti prot. n. 75347 del 02 agosto 2019, ha erogato alla società Daneco Impianti Srl in liquidazione l’importo spettante a titolo di conguaglio a tutto il 31 dicembre 2018, trattenendo dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza rilevata;

RIBADITO CHE:

- il servizio in argomento rientra tra i “servizi pubblici essenziali”, la cui eventuale interruzione comporterebbe la paralisi del sistema rifiuti, in un già precario equilibrio regionale impiantistico, con pesanti ricadute sulla salute pubblica e l’ambiente dell’intero territorio regionale;
- la Regione Calabria non ha completato la verifica dei requisiti dell’impresa ATI aggiudicataria della gara avviata per individuare il soggetto gestore temporaneo per la gestione dell’impianto in Lamezia Terme, che dovrà subentrare alla Daneco Impianti Srl;

RITENUTO NECESSARIO, bilanciando valori e priorità, tutelare i diritti costituzionalmente garantiti che potrebbero subire un pregiudizio con l’interruzione del servizio di cui al sottoscrivendo contratto ed al fine di assicurare la continuità della gestione temporanea dell’impianto tecnologico esistente, nelle more della consegna all’aggiudicatario da parte di questa Comunità d’Ambito, disporre, in virtù del servizio reso in continuità dalla stessa società Daneco Impianti Srl in liquidazione, una successiva proroga tecnica del contratto di gestione dell’impianto di Lamezia Terme dal 01 aprile al 30 settembre 2019;

TENUTO CONTO CHE le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del contratto in argomento, sulla base di quanto dichiarato dal Liquidatore Dott. Andrea D’Ovidio con la nota in atti prot. n. 76619 del 07 agosto 2019, in merito ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, hanno evidenziato il persistere della violazione in materia contributiva e previdenziale con la situazione debitoria di cui al DURC INAIL_16820854 del 07 giugno 2019 per il quale, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, nella fase di esecuzione, come per altro già messo in atto dalla Regione Calabria, la medesima ha trattenuto dal certificato di pagamento, accantonandola, la somma corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa (nei lavori) la cassa edile;

PRESO ATTO, inoltre, che, per esplicita dichiarazione resa dal Liquidatore Dott. Andrea D’Ovidio con la nota in atti prot. n. 75010 del 01 agosto 2019, la società Daneco Impianti Srl in liquidazione, per lo stato in liquidazione in cui si trova, non è in grado di ottenere e quindi fornire le garanzie previste contrattualmente;

RITENUTO DI dover procedere alla sottoscrizione del contratto in proroga tecnica, adottando le seguenti soluzioni vincolanti, per il competente Dipartimento Regionale:

- compensazione dell’incapacità economica della società Daneco Impianti Srl in liquidazione, tramite la trattenuta e l’accantonamento delle somme occorrenti per la copertura contributiva e previdenziale, con l’eventuale situazione debitoria (DURC INAIL) accertata prima di ogni liquidazione;
- compensazione dell’incapacità economica della società Daneco Impianti Srl in liquidazione, tramite la trattenuta e l’accantonamento delle somme occorrenti a copertura della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;
- accettazione, ai sensi dell’art.110 del D.Lgs n. 50/2016, della cessione del credito, per le prestazioni rese da Soggetti terzi che effettuano servizi complementari al sottoscrivendo contratto, quali il trasporto degli scarti di lavorazione, per il periodo dal 01 aprile 2019 al 30 settembre 2019, nell’eventualità che Daneco Impianti Srl in Liquidazione ne faccia richiesta;

RILEVATO CHE, non essendosi ancora perfezionati gli iter per la consegna degli impianti tecnologici di cui sopra per garantire l’autosufficienza dell’ATO, occorre ancora delegare la Regione Calabria per la gestione di tutti i contratti di servizio per l’intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell’ATO Catanzaro, essendo localizzati fuori provincia la quasi totalità degli impianti privati che trattano la *forsu*;

VISTA la Convenzione tra la Comunità d’Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria, stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366 ai sensi della Legge regionale n. 5/2019 che ha introdotto l’art. 6 ter alla Legge regionale n. 14/2014, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, in attuazione della Legge regionale n. 14/2014, per il periodo necessario alla consegna



degli impianti di Catanzaro in località Alli e Lamezia Terme in località San Pietro Lametino da parte della Regione all'ATO Catanzaro a termine della conclusione dell'iter di aggiudicazione di entrambe le gare ancora in corso;

ATTESA l'obbligatorietà da parte della Regione Calabria di adempiere alla verifica di conformità dell'esecuzione del contratto, finalizzata ad accertare che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 102 D. Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATA la necessità di garantire la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

RITENUTO CHE:

- si rende necessario nella fattispecie il rinvio al modello della delegazione amministrativa intersoggettiva, quale istituto eccezionale e temporaneo, utile a fronteggiare esigenze contingenti ed a scongiurare il rischio di interruzione di pubblici servizi;
- pertanto, si rende indispensabile – in via transitoria e temporanea – che l'esercizio delle funzioni pubblicistiche della gestione del C.I.R. – la cui titolarità compete agli A.T.O. – continui ad essere espletato dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;

PRECISATO CHE:

- tra il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria e l'ATO Catanzaro è stata sottoscritta in data 11 aprile 2019 la Convenzione Rep n. 4366 disciplinante la citata delega ai sensi della Legge regionale n. 5/2019;
- che la Regione Calabria, nella liquidazione delle somme spettanti, deve applicare i commi 5, 5-bis e 6 dell'art.30 del D.Lgs n. 50/2016 smi;

CONSIDERATO che non è necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato e/o dei Commissari Giudiziali nominati, trattandosi di attività rientrante nella gestione corrente della Società, tra l'altro riguardante in modo specifico attività aziendali in continuità, per come comunicato dalla Daneco Impianti Srl in Liquidazione con pec in data 28 agosto 2019 ed accettato dalla Regione Calabria nella stipula dei precedenti contratti;

DATO ATTO CHE i singoli Comuni appartenenti all'ATO Catanzaro hanno deliberato il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento, per come individuato con deliberazione della Giunta regionale, accettando espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 recante "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

VISTO:

- il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- l'art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 ("Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria"), nonché la normativa nazionale vigente in materia;

DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. **DI AFFIDARE** alla società Daneco Impianti Srl in liquidazione la III proroga tecnica del contratto rep. n. 18 del 12 dicembre 2010 e successivi atti aggiuntivi del 26 aprile 2004 (rep. n. 247) e del 14 marzo 2013 (Reg. Ag. Ent. Milano il 20 marzo 2013 al n. 2799) per il servizio di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme (CZ), per l'importo stimato di € 3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomilaeuro/00) IVA compresa, per il periodo dal 01 aprile al 30 settembre 2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni per come previsto all'art.3 del contratto del 14/03/2013 Registrato a Milano il 20/03/2013 al numero 2799;
3. **DI APPROVARE** l'allegato schema del contratto disciplinante l'affidamento del servizio alla società Daneco



Impianti Srl in liquidazione;

4. **DI PROVVEDERE** alla stipula del suddetto contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, con la suddetta società Daneco Impianti Srl in liquidazione, con sede legale in Roma alla via Angelo Secchi n. 8, P. IVA 06345730961 adottando le seguenti soluzioni vincolanti, da parte del competente Dipartimento Regionale:
 - compensazione dell'incapacità economica della società Daneco Impianti Srl in liquidazione, tramite la trattenuta e l'accantonamento delle somme occorrenti per la copertura contributiva e previdenziale, con l'eventuale situazione debitoria (DURC INAIL) accertata prima di ogni liquidazione;
 - compensazione dell'incapacità economica della società Daneco Impianti Srl in liquidazione, tramite la trattenuta e l'accantonamento delle somme occorrenti a copertura della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;
 - accettazione, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs n. 50/2016, della cessione del credito, per le prestazioni rese da Soggetti terzi che effettuano servizi complementari al sottoscrivendo contratto, quali il trasporto degli scarti di lavorazione, per il periodo dal 01 aprile 2019 al 30 settembre 2019, nell'eventualità che Daneco Impianti Srl in Liquidazione ne faccia richiesta;
5. **DI DARE ATTO** che il parere contabile, da parte delle singole Amministrazioni comunali, non è necessario in quanto la copertura finanziaria sarà garantita dai Comuni dell'ATO Catanzaro, con gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, posti a carico dei propri bilanci comunali con copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, per come gli stessi hanno deliberato;
6. **DI DELEGARE** alla Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, la gestione del suddetto contratto, con subentro al CIG n. 8017786650 acquisito in data 30 agosto 2019 dal DUC, fermo restando l'anticipazione della data di conclusione delle procedure in corso di espletamento da parte del dipartimento regionale, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici pubblici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino;
7. **DI PRECISARE:**
 - a) che, per come stabilito dall'Assemblea dell'ATO Catanzaro con Delibera n. 2 del 29 gennaio 2019, il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
 - b) che i Comuni dell'ATO Catanzaro per come deliberato dagli stessi Enti, corrispondano con cadenza bimestrale alla Regione le somme corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti, come stabilito dall'art. 6 ter della Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii., secondo le tariffe individuate ai sensi delle disposizioni di legge (art. 6 ter, comma 5, Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii.);
 - c) che la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, corrisponda all'Impresa gli importi stabiliti con la presente Determinazione, tenuto conto dell'art.30, commi 5, 5- bis e 6 del D.Lgs n. 50/2016 smi;
8. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, nonché al Presidente e Segretario dell'ATO Catanzaro, alle Amministrazioni comunali in atto interessate ed al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare;
9. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro;
11. **DI DICHIARARE** il presente atto, immediatamente esecutivo.

Il Direttore dell'Ufficio Comune

ATO Catanzaro
Ing. Bruno Gualtieri





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

Schema di contratto allegato alla Determinazione n. 16/2019 del 02 settembre 2019

Rep n. _____ del _____

**III ATTO DI PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP. 18 DEL 12 DICEMBRE 2000 E SUCCESSIVI ATTI AGGIUNTIVI DEL 26 APRILE 2004 (REP. N. 247) E DEL 14 MARZO 2013 (REG. AG. ENT. MILANO IN DATA 20 MARZO 2013 AL N. 2799) PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DI LAMEZIA TERME. PERIODO 01/04/2019 – 30/09/2019.
CIG 8017786650**

TRA

La **Comunità d'Ambito dell'ATO di Catanzaro**, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Comune, Ing. Bruno Gualtieri, con domicilio presso la sede del Comune di Catanzaro, in seguito denominata anche "Comunità", autorizzato alla sottoscrizione dei contratti con le imprese private, in rappresentanza dei Comuni che hanno assunto formale impegno, per come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29 gennaio 2019;

E

La società **Daneco Impianti Srl in liquidazione**, P. IVA 06345730961, in persona del liquidatore Dott. Andrea D'Ovidio con domicilio presso la sede della Società, sita in Roma alla Via Angelo Secchi n. 8 CAP 00197, di seguito denominata "Impresa";

PREMESSO CHE:

- tra gli impianti pubblici afferenti al sistema impiantistico regionale rientra anche quello sito in loc. "San Pietro Lametino" del Comune di Lamezia Terme, operante con una linea di selezione dei RU indifferenziati (processo di trattamento meccanico-biologico – TMB) e con una di valorizzazione della frazione umida proveniente da raccolta differenziata;
- a seguito di gara mediante licitazione privata, espletata dal Commissario delegato pro tempore, la gestione del succitato impianto rimaneva aggiudicata all'ATI Emas Ambiente Spa (mandataria) e Protezione territorio Srl (mandante), oggi, a seguito di variazioni societarie, Daneco Impianti Srl in liquidazione;
- con contratto n.18 del 12 aprile 2000 - integrato con atti aggiuntivi del 26 aprile 2004 (rep. n. 247) e del 14 marzo 2013 (reg. Ag. Ent. Milano in data 20 marzo 2013 al n.2799) - veniva disciplinata con essa società la gestione quindicennale, manutenzione ed adeguamento dell'impianto di trattamento RSU di Lamezia Terme (CZ);
- a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14 marzo 2013 (GU n. 69 del 22 marzo 2013), la Regione Calabria subentrava nella titolarità di detto contratto, il cui termine di scadenza era inizialmente fissato al 22 giugno 2018;
- nel mentre il detto gestore, a causa dello stato di insolvenza in cui trovasi, proponeva in data 3 luglio 2017 domanda prenotativa di concordato preventivo, ex art.161, c.6, legge fallimentare, con riserva di presentare la completa proposta concordataria;
- a seguito del detto ricorso il Tribunale ordinario di Roma - nell'assegnare alla società termine sino al 5 ottobre 2017, successivamente prorogato a dicembre 2017, per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo – ha nominato il commissario giudiziale ed impartito le disposizioni per la gestione provvisoria;
- con ricorso n. 122/2017 depositato in data 19 dicembre 2017 la medesima società ha tuttavia richiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale e contestuale rinuncia al precedente "concordato in bianco";
- con decreto del 26 luglio 2018, depositato presso la Cancelleria in data 02 agosto 2018, il Tribunale Ordinario di Roma Sezione Civile XIV Fallimentare, ha dichiarato definitivamente aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale promossa dalla Daneco;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI

A.T.O. CATANZARO

- da ultimo, per come si apprende dalla nota in atti prot. n. 75010 del 01/08/2019, il Liquidatore della Daneco Impianti s.r.l. in liquidazione, ha comunicato che in data 26 luglio 2019 è stato depositato l'aggiornamento del Piano di concordato ove ha incluso, prevedendone il pagamento al 100%, gli ulteriori debiti emersi in corso di procedura;

PRECISATO CHE:

- all'approssimarsi della scadenza temporale della gestione Daneco e nelle more dell'individuazione del nuovo soggetto gestore, con nota prot. SIAR n. 218002 del 22 giugno 2018 prima e con Atto rep. n. 2968 del 16 ottobre 2018 è stata ratificata la proroga tecnica sino al 31 dicembre 2018;
- con DDG n.11341 del 15 ottobre 2018 è stata indetta la procedura aperta ex art. 60 comma 1 del D.LGS. n. 50/2016 inerente all'*appalto del servizio di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale*;
- contestualmente, in ragione degli effetti della L.R. n. 14/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 01 gennaio 2019, le Comunità d'Ambito sarebbero subentrate effettivamente nelle prerogative in materia;
- alla scadenza del 31 dicembre 2018, gli adempimenti connessi all'aggiudicazione al nuovo gestore non si erano ancora conclusi e pertanto, permanendo le medesime condizioni prodromiche alla stipula del primo atto di proroga, l'affidamento in oggetto, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2019 (contratto "ponte" rep n. 3654 del 21 dicembre 2018);

CONSIDERATO CHE:

- l'ATO Catanzaro, ai sensi della lr n. 14/2014, è subentrata nella gestione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme, con decorrenza 01 gennaio 2019;
- con delibera n. 2 del 29 gennaio 2019 l'ATO di Catanzaro ha stabilito di conferire alla regione Calabria la delega di cui all'art. 6 ter della legge regionale n. 14/2014;
- quale accettazione di tale delega, la Regione Calabria e la Comunità d'Ambito di Catanzaro hanno successivamente sottoscritto, in armonia allo schema approvato con DDG n. 4474 del 08 aprile 2019, un accordo ex art. 15 L. 241/90 per la delega delle funzioni amministrative concernenti l'esercizio temporaneo di una serie di attività in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, repertoriato al n. 4366 del 11 aprile 2019, con scadenza commisurata al subentro dell'affidatario di cui al DDG n. 6049 del 08 giugno 2017 e comunque non oltre al 31 dicembre 2019;
- la Regione Calabria dovrà adempiere alla verifica di conformità dell'esecuzione del contratto, finalizzata ad accertare che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016;
- il servizio di che trattasi rientra nel novero delle attività oggetto di delega;

PRESO ATTO CHE:

- con l'approssimarsi della scadenza temporale del contratto ponte rep. n. 3654/2018, risultava necessario assicurare la continuità del servizio essenziale, nelle more della consegna all'ATO Catanzaro degli impianti pubblici ed al fine di garantire senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente la continuità del servizio pubblico essenziale;
- nelle more di formalizzare i relativi contratti, con nota prot. n. 30997 del 27 marzo 2019 il Direttore dell'ATO Catanzaro, ha predisposto un'ulteriore proroga tecnica di tre mesi dei contratti in corso relativi all'intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, fino al 30 giugno 2019, col mantenimento dei medesimi patti e condizioni contrattuali ed inserendo, relativamente ai contratti degli impianti pubblici, la clausola risolutiva, che fa cessare l'efficacia, anche prima del termine sopra indicato, al verificarsi della consegna degli impianti pubblici ricadenti nell'ATO Catanzaro da parte della Regione Calabria;
- la Regione Calabria, nella nota in atti Prot n. 239249 del 26 giugno 2019, nel rammentare l'imminente scadenza, al prossimo 30 giugno 2019, della proroga tecnica dei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, ha comunicato che lo stato degli iter di consegna degli impianti pubblici all'ATO Catanzaro non sono ancora conclusi, riportando, in particolare la seguente situazione:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

- l'impianto di Catanzaro - Alli, ancorché aggiudicato l'affidamento per la progettazione esecutiva, l'ammodernamento e la gestione (contratto triennale), si è nella fase di d'integrazione della progettazione;
 - l'impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l'ammodernamento e la gestione (contratto biennale), si è nella fase di verifica dei requisiti dell'impresa ATI aggiudicataria della gara;
- che l'ATO Catanzaro, con nota protocollo n. 63415 del 26 giugno 2019, al fine di garantire senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente la continuità del servizio pubblico essenziale, ha ritenuto opportuno disporre un'ulteriore proroga tecnica fino al 30 settembre 2019 dei contratti in corso relativi all'intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, col mantenimento dei medesimi patti e condizioni contrattuali;

CONSIDERATO CHE, la società Daneco Impianti Srl in liquidazione, già titolare del contratto "ponte" fino al 31 marzo 2019:

- ha aderito alle suddette proroghe disposte dall'ATO Catanzaro con note prot. n. 30997/2019 e n. 63415/2019, eseguendo a tutt'oggi il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Lamezia Terme, nelle more della formalizzazione del nuovo contratto ed assicurando, pertanto, con continuità il trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- ha manifestato, in virtù dell'attuale gestione della società in liquidazione, il persistere dell'impossibilità di emettere fattura per il servizio reso e quindi incassare da diversi mesi la liquidità necessaria per far fronte ai costi di gestione, in primis per la retribuzione dei dipendenti;
- per come risultante dal DURC INAIL_16820854 del 07 giugno 2019, è risultata inadempiente nei confronti dell'INPS per un debito di importo pari a euro 1.009.688,44 la cui somma, per come si apprende dalla citata nota in atti prot. n. 75010/2019, è stata inserita nella variazione di Piano concordato, depositata il 26 luglio 2019, a seguito della quale verrà regolarizzata la posizione contributiva della società;

PRESO ATTO CHE la Regione Calabria, per il servizio di gestione temporaneo dell'Impianto di trattamento di Lamezia Terme, per il periodo contrattuale spettante:

- nel persistere dell'irregolare situazione contributiva da parte della società Daneco Impianti Srl in liquidazione, ha attivato, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, il potere sostitutivo procedendo ad accantonare, con propri decreti dirigenziali n. 141810 del 10 dic 2018, n.5471 del 03 mag 2019, n.7323 del 19 giu 2019 e n. 7416 del 24 giu 2019, la somma complessiva pari ad euro 1.153.914,40 in virtù dei debiti societari nei confronti dell'INPS;
- in ultimo, con D.D.S. n. 8841 del 23 luglio 2019, in atti prot. n. 75347 del 02 agosto 2019, ha erogato alla società Daneco Impianti Srl in liquidazione l'importo spettante a titolo di conguaglio a tutto il 31 dicembre 2018, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata;

RIBADITO CHE:

- il servizio in argomento rientra tra i "servizi pubblici essenziali", la cui eventuale interruzione comporterebbe la paralisi del sistema rifiuti, in un già precario equilibrio regionale impiantistico, con pesanti ricadute sulla salute pubblica e l'ambiente dell'intero territorio regionale;
- la Regione Calabria non ha completato la verifica dei requisiti dell'impresa ATI aggiudicataria della gara avviata per individuare il soggetto gestore temporaneo per la gestione dell'impianto in Lamezia Terme, che dovrà subentrare alla Daneco Impianti Srl;

RITENUTO NECESSARIO, bilanciando valori e priorità, **tutelare** i diritti costituzionalmente garantiti che potrebbero subire un pregiudizio con l'interruzione del servizio di cui al sottoscrivendo contratto ed al fine di assicurare la continuità della gestione temporanea dell'impianto tecnologico esistente, nelle more della consegna all'aggiudicatario da parte di questa Comunità d'Ambito, disporre, in virtù del servizio reso in continuità dalla stessa società Daneco Impianti Srl in liquidazione, una successiva proroga tecnica del contratto di gestione dell'impianto di Lamezia Terme dal 01 aprile al 30 settembre 2019;

TENUTO CONTO CHE le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del contratto in argomento, sulla base di quanto dichiarato dal Liquidatore Dott. Andrea D'Ovidio con la nota in atti prot. n. 76619 del 07 agosto



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

2019, in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, hanno evidenziato il persistere della violazione in materia contributiva e previdenziale con la situazione debitoria di cui al DURC INAIL_16820854 del 07 giugno 2019 per il quale, ai sensi del richiamato comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, nella fase di esecuzione, come per altro già messo in atto dalla Regione Calabria, la medesima ha trattenuto dal certificato di pagamento, accantonandola, la somma corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa (nei lavori) la cassa edile;

PRESO ATTO, inoltre, che, per esplicita dichiarazione resa dal Liquidatore Dott. Andrea D'Ovidio con la nota in atti prot. n. 75010 del 01 agosto 2019, la società Daneco Impianti Srl in liquidazione, per lo stato in liquidazione in cui si trova, non è in grado di ottenere e quindi fornire le garanzie previste contrattualmente;

RITENUTO DI dover procedere alla sottoscrizione del contratto in proroga tecnica, adottando le seguenti soluzioni vincolanti, per il competente Dipartimento Regionale:

- compensazione dell'incapacità economica della società Daneco Impianti Srl in liquidazione, tramite la trattenuta e l'accantonamento delle somme occorrenti per la copertura contributiva e previdenziale, con l'eventuale situazione debitoria (DURC INAIL) accertata prima di ogni liquidazione;
- compensazione dell'incapacità economica della società Daneco Impianti Srl in liquidazione, tramite la trattenuta e l'accantonamento delle somme occorrenti a copertura della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;

accettazione, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs n. 50/2016, della cessione del credito, per le prestazioni rese da Soggetti terzi che effettuano servizi complementari al sottoscrivendo contratto, quali il trasporto degli scarti di lavorazione, per il periodo dal 01 aprile 2019 al 30 settembre 2019, nell'eventualità che Daneco Impianti Srl in Liquidazione ne faccia richiesta;

CONSIDERATO che non è necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato e/o dei Commissari Giudiziali nominati, trattandosi di attività rientrante nella gestione corrente della Società, tra l'altro riguardante in modo specifico attività aziendali in continuità, per come comunicato dalla Daneco Impianti Srl in Liquidazione con pec in data 28 agosto 2019 ed accettato dalla Regione Calabria nella stipula dei precedenti contratti;

ATTESO CHE il servizio di cui al sottoscrivendo contratto in oggetto, strategico nell'ambito del generale equilibrio del sistema pubblico, è da considerarsi a tutti gli effetti di legge un "servizio pubblico essenziale";

VISTO l'art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che, per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" e considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";

PRESO ATTO CHE tutti i comuni dell'ATO Catanzaro, fruitori hanno delegato/autorizzato il DUC della Comunità d'Ambito di Catanzaro a sottoscrivere la presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

In esecuzione della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro n. 16 del 02 settembre 2019 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

La Comunità d'Ambito di Catanzaro proroga alla società Daneco Impianti Srl in liquidazione, che accetta, l'affidamento del pubblico servizio relativo alla gestione temporanea dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme (CZ), svolto senza soluzione di continuità a decorrere dal 23 giugno 2003, già disciplinato dal contratto Rep. n. 18 del 12 aprile 2000 e successivi atti aggiuntivi del 26 aprile 2004 (rep. n.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

247) e del 14 marzo 2013 (reg. Ag. Ent. Milano in data 20 marzo 2013 al n. 2799), nonché I Proroga tecnica rep. n. 2968 del 16 ottobre 2018 sino al 31 dicembre 2018, e successivo contratto "ponte" (II Proroga) rep n. 3654 del 21 dicembre 2018.

Art. 3 (Ammontare del contratto)

Il prezzo del presente atto, per l'intero periodo contrattualmente previsto, è pari ad un importo presunto di € **3.400.000,00** Iva compresa. Detto importo è commisurato al corrispettivo individuato con l'ultimo contratto Rep. n. 3654 del 21 dicembre 2018 stipulato tra la Regione Calabria e la società Daneco Impianti Srl in liquidazione, regolante il servizio in argomento.

Il contratto si intende a misura, in base ai corrispettivi stabiliti nei precedenti contratti.

La quota parte Iva sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1 comma 629, lettera b) Legge n. 190/2014.

Art. 4 (Durata del contratto)

La durata del contratto è stabilita dal 1° aprile fino al 30 settembre 2019 o per un periodo minore - qualora si dovesse procedere alla consegna del servizio in argomento al nuovo affidatario.

In tale ultima circostanza la Comunità d'Ambito dell'ATO Catanzaro, almeno 15 giorni prima della consegna del servizio oggetto del presente contratto ne darà comunicazione a mezzo pec alla società Daneco Impianti Srl in liquidazione che dovrà attivare tutte le procedure (tecniche-amministrative) per garantire il passaggio di consegna al nuovo gestore, senza avere nulla a pretendere, salvo la corresponsione degli importi dovuti in ragione delle attività concretamente eseguite sino all'effettiva conclusione anticipata del contratto.

Art. 5 (Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia integralmente alle prescrizioni del contratto rep. n. 18 del 12 aprile 2000 e successivi atti aggiuntivi del 26 aprile 2004 (rep. n. 247) e del 14 marzo 2013 (reg. Ag. Ent. Milano in data 20 marzo 2013 al n. 2799).

Daneco Impianti Srl in liquidazione
Il Liquidatore
Dott. Andrea d'Ovidio

II DIRETTORE DELL'UFFICIO
COMUNE ATO Catanzaro
Ing. Bruno Gualtieri
